



# Comune di COLLEVECCHIO

## Provincia di Rieti

Via Antonio Segoni n. 24 - Cap 02042 - Tel.0765/578018 - interno 1  
[www.comune.collevécchio.ri.it](http://www.comune.collevécchio.ri.it) – [info@pec.comune.collevécchio.ri.it](mailto:info@pec.comune.collevécchio.ri.it)  
[protocollo@comune.collevécchio.ri.it](mailto:protocollo@comune.collevécchio.ri.it) - C.F. e P.IVA 00109440578

### ORDINANZA SINDACALE N. 4 DEL 14/02/2025

**OGGETTO: CARNEVALE COLLEVECCHIANO 2025 - SFILATA DEI CARRI ALLEGORICI - DIVIETO DI VENDITA IN CONTENITORI DI VETRO O LATTINE, ANCHE PER ASPORTO, DI ALCOLICI E ALTRE BEVANDE DURANTE LE MANIFESTAZIONI CARNEVALESCHESCHE CHE SI SVOLGERANNO NELLA GIORNATA DEL 23 FEBBRAIO 2025.**

#### IL SINDACO

Considerato che Domenica 23 febbraio 2025, si svolgerà la manifestazione “CARNEVALE COLLEVECCHIANO 2025 - SFILATA DEI CARRI ALLEGORICI” organizzata dall’Associazione Pro Loco APS e patrocinata dall’Amministrazione comunale;

Ritenuto, per motivi di salvaguardia della pubblica incolumità, di dover adottare opportune misure di sicurezza per garantire un adeguato livello di protezione della popolazione nonché di prevenire situazioni di grave pericolo, evitando che gli avventori escano dagli esercizi commerciali e dagli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande con bottiglie e/o lattine od altri oggetti che possano potenzialmente costituire offesa in caso di disordini ed evitare altresì l’ingenerarsi di situazioni di pericolo dovute alla somministrazione di bevande alcoliche;

Ritenuto altresì vietare il lancio di oggetti contundenti e/o pericolosi nonché l’accesso al corteo con bombolette contenente spray urticanti;

Visto l’art. 50, comma 7-bis, Dlgs 267/2000, così come modificato dal D.L. n. 14 del 20.02.2017, convertito, con modificazioni nella Legge n. 48/2017;

Visto l’art. 32 della Costituzione che tutela la salute, come diritto fondamentale dell’individuo;

Viste le Circolari del Ministero dell’Interno riguardanti lo svolgimento eventi pubblici e successive disposizioni in materia;

Visto l’art. 54 del Dlgs 267/2000 ed il decreto del Ministero dell’Interno del 5 agosto 2008 che definisce gli ambiti di intervento del Sindaco per contrastare situazioni in cui si possano verificare comportamenti atti a danneggiare il patrimonio pubblico e privato nonché impedire la fruibilità e lo scadimento della qualità urbana;

Visto il T.U.L.P.S. e relativo Regolamento Esecutivo;  
tutto ciò premesso e considerato,

## ORDINA

Nel giorno di Domenica 23 febbraio 2025, a partire dalle ore 13:00 e sino alle ore 23:00 in tutto il territorio comunale:

- **il divieto di vendita per asporto di bevande in bottiglie e bicchieri di vetro da parte delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, autorizzate anche in forma temporanea, delle attività autorizzate alla vendita di bevande.**
- **Il divieto di vendita per asporto di alcolici e superalcolici nel giorno di Domenica 23 febbraio 2025, dalle ore 13:00 e fino alle ore 23:00. Tale divieto non trova applicazione quando la vendita e/o la somministrazione con conseguente consumazione avvengano per i clienti all'interno del locale con consumazione interna. Tale deroga vale anche per i clienti seduti ai tavoli esterni del locale.**
- **Il divieto di lancio di oggetti contundenti e/o pericolosi nonché l'accesso al corteo con bombolette contenenti spray urticanti.**
- **Di somministrare e/o consentire il consumo delle bevande in vetro e di alluminio solo all'interno del locale.**

## DISPONE

La notifica del presente atto:

- **al Comando Stazione Carabinieri di Collevocchio;**
- **alle attività commerciali del settore**
- **alla Polizia Locale dell'Unione dei Comuni Nova Sabina**
- **ai Volontari del Centro Anziani "Ausiliari della viabilità"**

## DISPONE altresì

La pubblicazione del presente atto:

- **all'albo pretorio *on line* del Comune di Collevocchio**

## AVVERTE

**che il mancato rispetto della presente ordinanza comporta l'applicazione delle sanzioni stabilite dalla normativa vigente.**

**Collevocchio, 14.02.2025**

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Collevocchio. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

**Dott. Federico Vittori**

VITTORI FEDERICO in data 14/02/2025